Eredità, rinuncia revocabile solo con dichiarazione

Cassazione

Annullata la pretesa erariale fondata sull'utilizzo tacito dell'immobile del defunto

La forma solenne è richiesta dalla legge come presupposto sostanziale

Angelo Busani

Inammissibile la revoca tacita della rinuncia all'eredità: è quanto afferma la Cassazione (sezione tributaria), con l'ordinanza n. 6803 depositata ieri, intervenendo su una controversia originatasi a seguito dall'impugnazione di un avviso di accertamento di imposte ipotecarie e catastali in conseguenza della non avvenuta presentazione di una dichiarazione di successione da parte di un chiamato all'eredità che vi aveva rinunciato.

La vicenda ha tratto origine da un avviso di accertamento notificato dall'agenzia delle Entrate per il recupero dei tributi connessi a beni immobili oggetto di una successione ereditaria. Il contribuente aveva formalmente rinunciato all'eredità paterna, ma l'amministrazione finanziaria aveva ritenuto che talune condotte successive alla rinuncia (tra cui il trasferimento della sede legale di una società nei locali ereditari e la sottoscrizione di un atto d'obbligo urbanistico) integrassero una accettazione tacita dell'eredità: quindi, una situazione incompatibile con la precedente rinuncia, la quale avrebbe dunque dovuto intendersi come tacitamente revocata.

Anche la Ctr aveva condiviso questa impostazione, qualificando tali atti come espressione di una gestione non riconducibile alla mera qualità di comproprietario, ma idonea a determinare una revoca della rinuncia all'eredità. Investita della questione, la Cassazione accoglie invece i motivi di ricorso relativi alla violazione, da parte dei giudici tributari di secondo grado, della disciplina codicistica in tema di rinuncia all'eredità.

Il giudice della legittimità ribadisce che la rinuncia è un atto unilaterale formale, soggetto ai requisiti prescritti dall'articolo 519 del Codice civile, con il quale il chiamato all'eredità perde tale sua qualità con effetto retroattivo alla data di apertura della successione.

> **I comportamenti concludenti non sono idonei a manifestare la volontà di entrare nel possesso dei beni**

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 525 del Codice civile, il rinunciante può tornare sui suoi passi e accettare l'eredità dopo averla rinunciata: ma pur sempre mediante un atto che non può prescindere dalle forme richieste dalla legge.

In questo quadro, la Cassazione esclude che possa configurarsi una revoca tacita della rinuncia all'eredità attraverso comportamenti concludenti.

La forma solenne richiesta per la rinuncia, qualificata dalla legge come forma ad substantiam (occorrente cioè per la validità dell'atto), impedisce che la sua eliminazione possa avvenire implicitamente. In sostanza, viene ribadito il consolidato principio per il quale non è configurabile una situazione dalla quale desumere una tacita revoca di una rinuncia all'eredità.

Questa conclusione incide inevitabilmente anche sul piano tributario. L'amministrazione non può fondare la pretesa impositiva su una presunta accettazione tacita quando il contribuente abbia previamente rinunciato all'eredità con atto formale, in mancanza di una successiva accettazione validamente effettuata con le modalità prescritte dalla legge. La Corte cassa dunque la sentenza impugnata, accogliendo il ricorso del contribuente e annullando la pretesa fiscale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA